

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 63, COMMA 2, LETTERA c) del DLGS 50/2016
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E GIORNALIERA DELLA SEDE OSPEDALIERA DI
ISMETT, DEI LOCALI DEL MAGAZZINO SITO IN VIA GEREMIA (PA) E DEI LOCALI DELL'ISTITUTO
ZOOTECNICO.**

PREMESSO CHE:

- l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. prevede, per le stazioni appaltanti ivi individuate (tra cui rientra ISMETT), l'obbligo a ricorrere, per alcune categorie merceologiche, ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro soggetto aggregatore;
 - il DPCM del 24 dicembre 2015 individua, tra le categorie merceologiche di competenza dei soggetti aggregatori, i servizi di pulizia in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (Servizio all'interno del quale è pure ISMETT);
 - in esito all'espletamento di procedura di gara aperta (Gara n. 1460), è in corso di definizione la Convenzione Consip avente ad oggetto i servizi di Pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - il Lotto di interesse di ISMETT nell'ambito della suddetta gara Consip (di pertinenza delle regioni Sicilia e Calabria CIG 6036120BCA) è il n. 10, che non è ancora stato attivato (ciò che, ad oggi, non consente di conoscere le condizioni negoziali che caratterizzano l'espletamento del servizio nel contratto Consip);
 - l'attuale gestore del servizio di pulizia delle sedi di ISMETT è l'impresa CoopService S. Coop. P.a. che (lo si rileva incidentalmente), a quanto consta, è anche l'attuale aggiudicatario provvisorio del Lotto n. 10 nell'ambito della citata gara Consip (sarebbero state anche già completate, con successo, nei confronti dell'impresa le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica);
 - il servizio di pulizia e sanificazione, essenziale e inderogabile, risulta insuscettibile di interruzione;
 - i tempi per espletare una eventuale selezione ai fini dell'aggiudicazione di un c.d. "contratto ponte" (fino, cioè, alla definizione del contratto ISMETT in adesione alla detta Convenzione Consip) paiono incompatibili con il grado di avanzamento in cui si trova attualmente la menzionata gara Consip (e ciò anche per l'obbligo che graverebbe su ISMETT di ricorrere, nel caso, al criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto statuito dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 21 maggio 2019, richiamata anche dalla sentenza del TAR Palermo, Sez. II, 26 settembre 2019, n. 2267);
-
- nelle more della effettiva attivazione della Convenzione di che trattasi, ISMETT, onde garantire la continuità dei servizi in questione ed evitare pregiudizi alle attività cliniche (e, dunque, nell'interesse pubblico), tenendo altresì conto dei tempi tecnici richiesti per la formalizzazione del contratto ISMETT in adesione alla detta Convenzione e all'effettiva decorrenza dello stesso, si ritrova, pertanto, nella necessità di dover estendere l'efficacia del contratto in essere, con l'Impresa Coopservice s. coop. P.A di Reggio Emilia, scadente il 30 giugno 2020, fino al 31 dicembre 2020, a condizioni economiche e modalità operative immutate.
-
- si ritiene comunque opportuno, avendo riguardo a quanto sopra rappresentato, contemplare espressamente nell'estensione contrattuale di che trattasi la facoltà di recesso anticipato in capo ad ISMETT nell'ipotesi in cui lo specifico contratto ISMETT in adesione alla Convenzione CONSIP possa decorrere da una data antecedente al primo gennaio 2021;
-
- si stima che l'importo presunto di spesa complessivamente necessario a far fronte al fabbisogno di ISMETT per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 ammonterà a circa euro 537.328,62 oltre IVA;

- il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2019 ha autorizzato la proroga del contratto in essere fino a che la definizione della Convenzione Consip non consentirà ad ISMETT la stipula di un contratto in adesione alla medesima;
- è accertata la disponibilità finanziaria, per l'ipotesi di un contratto di valore non superiore al predetto ammontare;

DETERMINA

1. stante lo stato di necessità, di estendere, a tutte le medesime condizioni in vigore, l'efficacia del contratto in essere con l'impresa Coopservice s. coop. P.A di Reggio Emilia per i servizi in argomento, per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, verso il corrispettivo globale presunto di euro 537.328,62 oltre IVA, ferma restando la facoltà di ISMETT di recesso anticipato nell'ipotesi in cui lo specifico contratto ISMETT in adesione alla Convenzione CONSIP dovesse decorrere da una data antecedente al 1° gennaio 2021;
2. di nominare a tal fine RUP della procedura in argomento il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali, Dott.ssa Rosaria Cataldo, che procederà, secondo le norme di legge, alla formalizzazione della proroga in questione alle condizioni vigenti.

Palermo, 2 settembre 2020



Il Direttore d'Istituto
Dott. Angelo Luca